



## COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 24 settembre 2018

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### SERIE BKT

#### Gara del 23 settembre 2018 – Quarta giornata andata

Padova-Cremonese 1-1

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 7

#### SERIE BKT

#### Gara del 23 settembre 2018 – Quarta giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### a) SOCIETA'

*Il Giudice sportivo,*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori delle Società **Benevento, Crotone, Lecce, Pescara e Salernitana** hanno, in violazione della

normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

### **delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **BENEVENTO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco, numerosi aeroplanini di cartoncino a punta di circa 40 cm, che sfioravano uno steward e che si infilzano nel terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **HELLAS VERONA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **CREMONESE** per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa cinque minuti.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **PESCARA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, al 46° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

### **b) CALCIATORI**

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

##### AMMONIZIONE

##### TERZA SANZIONE

**CAPPELLETTI Daniel** (Padova)

**PULZETTI Nico** (Padova)

PRIMA SANZIONE

**MOGOS Vasile** (Cremonese)

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 24 SETTEMBRE 2018

IL PRESIDENTE  
*avv. Mauro Balata*